



DISCIPLINARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(Normativa e procedure per la gestione delle immagini e
delle registrazioni)



SOMMARIO

Sommario

1. PREMESSA	2
1.1 SCOPO	2
1.2 STRUTTURA DEL DISCIPLINARE	2
1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
1.4 ATTI NORMATIVI E NON DI RIFERIMENTO	2
1.5 MATRICE REDAZIONE/REVISIONI DEL DISCIPLINARE	5
2. PARTE I) ORGANIZZAZIONE	5
2.1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DATA PROTECTION: RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	5
2.1.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO	7
2.1.2 DELEGATO AL TRATTAMENTO	7
2.1.3 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO	7
2.1.4 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO	7
3 PARTE II) DISPOSIZIONI	9
3.1 PRINCIPI FONDAMENTALI	9
3.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	11
3.3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	11
3.4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE TECNICHE IMPLEMENTATE	12
3.5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	12
3.5.1 ACCESSO VISIVO E LOGICO	13
3.5.2 DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	13
3.6 INFORMATIVA	14
3.7 ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI	14
4 PARTE III) PROCEDURE	15
4.1 GESTIONE DELLE IMMAGINI	15
4.1.1 TRATTAMENTO DELLE RIPRESE IN TEMPO REALE	15
4.1.2 TRATTAMENTO DELLE REGISTRAZIONI	15
4.1.3 ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE AUTORIZZATE	16
4.1.4 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRATO	16
4.1.5 CANCELLAZIONE DEL REGISTRATO	16
4.1.6 DISTRUZIONE DEI SUPPORTI ESTERNI	17
4.2 ACCESSO ALLE IMMAGINI	17
4.2.1 ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI IMMAGINI	18
4.2.2 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI	18
4.2.3 CONSULTAZIONE VISIVA	18
4.2.3.1 PERSONALE INTERNO AUTORIZZATO	18
4.2.3.2 CONSULTAZIONE VISIVA DA PARTE DI UNA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DELL'ORDINE	19
4.2.3.3 CONSULTAZIONE VISIVA DA PARTE DELL'INTERESSATO (SOGETTO RIPRESO)	19
4.2.3.4 CONSERVAZIONE DEL REGISTRATO SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO (SOGETTO RIPRESO)	19
4.2.3.5 ACCESSO EX ARTICOLO 15 REGOLAMENTO (UE) DA PARTE DELL'INTERESSATO (SOGETTO RIPRESO)	20
4.2.3.6 REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI COPIE	20
4.2.3.7 PERSONALE AUTORIZZATO	20
4.2.3.8 SOGGETTI AUTORIZZATI A OTTENERE COPIA DELLE REGISTRAZIONI	20
4.2.3.9 FORMA E MODALITÀ DELLA RICHIESTA DI ACCESSO	21
4.2.3.10 RICERCA DELLE IMMAGINI E RIPRODUZIONE IN COPIA	21
4.2.3.11 REALIZZAZIONE E CONSEGNA DELLE COPIE	22



1. PREMESSA

1.1 SCOPO

Il presente disciplinare, di seguito Disciplinare, descrive i principi, le regole e le procedure di:

- 1) gestione del sistema di videosorveglianza presso le aree di pertinenza del Consiglio regionale del Lazio, di seguito Titolare del trattamento, presente negli spazi, considerati come siti di rischio, della sede di Via della Pisana, n. 1301 (accesso, sia pedonale sia carrabile, con ingressi da via della Pisana, n. 1301 e via Monti di Stallonara, snc) e del suo perimetro esterno (compresi gli spazi adibiti a parcheggio interno ed esterno, i locali garage, il Parco della Pace);
- 2) accesso alle immagini registrate e loro conservazione, realizzazione di copie di sicurezza delle stesse e consegna, su richiesta, di tali copie alle autorità competenti.

Il Disciplinare è di tipo organizzativo. Il suo fine, in specie, è quello di:

- individuare i soggetti autorizzati al trattamento, evidenziandone ruoli, funzioni e responsabilità;
- enunciare le direttive per una gestione delle immagini e, in particolare, delle registrazioni delle stesse, in conformità con i vigenti atti di natura normativa e non, tenuto conto delle esigenze concrete per cui il trattamento viene effettuato.

1.2 STRUTTURA DEL DISCIPLINARE

Il Disciplinare si compone delle seguenti tre parti, con relativi oggetto e contenuti principali:

PARTI	OGGETTO E CONTENUTI PRINCIPALI
I) ORGANIZZAZIONE	Individua i soggetti coinvolti nel trattamento, con attribuzione di ruoli, funzioni e responsabilità
II) DISPOSIZIONI	Definisce i principi e le regole a cui il trattamento deve uniformarsi
III) PROCEDURE	Descrive le procedure dirette ad assicurare che la gestione delle immagini e, in particolare, delle loro registrazioni, avvenga in conformità con la vigente normativa

1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Disciplinare si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza installati presso le richiamate aree di pertinenza del Titolare del trattamento, identificate come siti di rischio.

1.4 ATTI NORMATIVI E NON DI RIFERIMENTO

Gli atti di natura normativa e non a cui si rinvia per gli aspetti non espressamente previsti nel Disciplinare, sono in appresso riportati:



ATTI	OGGETTO E CONTENUTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito regolamento (UE)	Il regolamento (UE), di diretta applicazione negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplina la materia del trattamento dei dati personali a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche interessate; può essere integrato, in parti specifiche, da atti normativi, di fonte primaria o secondaria, degli Stati membri
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, di seguito Codice	Il Codice, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al regolamento (UE), definisce gli aspetti operativi della materia rimessi alla normazione degli Stati membri
Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di seguito rispettivamente Provvedimento e Garante	Il Provvedimento contiene, tra l'altro, i principi enunciati dal Garante in materia di videosorveglianza (parte terza); rispetto all'applicazione di tali principi, di sicuro rilievo sono anche le pronunce (a seguito di ricorso) e le determinazioni in ambito di verifica preventiva assunte dal Garante
European Data Protection Board: Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices,	Le Linee guida sui trattamenti di videosorveglianza sono state adottate in versione definitiva, terminato il periodo di consultazione pubblica, il 29 gennaio 2020. Di recente sono state pubblicate in versione italiana



version 2.0, in seguito Linee guida	
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)	La l. 300/1970 stabilisce, in particolare, che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (art. 4, co. 1). La legge stessa prevede inoltre che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 4, co. 3)
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), parte normativa, del Titolare del trattamento per il triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva in data 28 ottobre 2019 e, in particolare, l'articolo 37 (Videosorveglianza)	L'articolo 37 del CCDI stabilisce che l'installazione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione operativa del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio della sede del Consiglio regionale e del suo perimetro esterno, ivi compresi i parcheggi e le relative pertinenze, siano regolati, anche ai fini della tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) e del Codice, da un apposito atto nel rispetto degli istituti previsti dalla normativa vigente in tema di relazioni sindacali (co. 2)
Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, in appresso Regolamento, e in particolare gli articoli 411, 411 bis e 418	Il Regolamento disciplina l'assetto organizzativo privacy del Titolare del trattamento, prevedendo in particolare le finalità e i mezzi del trattamento e i soggetti che per conto del Titolare sono preposti al trattamento medesimo

**1.5 MATRICE REDAZIONE/REVISIONI DEL DISCIPLINARE**

DATA	DESCRIZIONE	Redazione	Stipula
29/9/2020	Prima versione	A cura del dott. Massimo Messale, con la collaborazione del dott. Fabrizio Maria Galeani, e la validazione, step by step in fase di redazione, da parte del Responsabile della protezione dei dati personali del Titolare del trattamento, di seguito DPO, avv. Leo Stilo	Da parte del Titolare del trattamento (Consiglio regionale del Lazio) e del Responsabile esterno del trattamento (Italpol Vigilanza Società a responsabilità limitata), previa sottoposizione alla delegazione di parte sindacale

2. PARTE I) ORGANIZZAZIONE**2.1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DATA PROTECTION: RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**

RUOLO	FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
Titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 7 del regolamento (UE) art. 411 del Regolamento)	È la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. A esso fanno capo tutti gli obblighi e i poteri previsti dal regolamento (UE) e dal Codice al fine di garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi posti a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.



<p>Delegato al trattamento (art. 411 bis, co. 1 del Regolamento e art. 2 - quaterdecies, co. 1 del Codice)</p>	<p>È la persona fisica che il Titolare del trattamento, sotto la propria autorità, responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, prevede possa:</p> <ul style="list-style-type: none">– valutare la legittimità del trattamento, rispetto alle modalità con cui questo viene svolto;– verificare le attività del Responsabile esterno del trattamento rispetto alle regole e istruzioni specificatamente impartite allo stesso contrattualmente o nell'apposito atto di designazione ex articolo 28 del regolamento (UE);– individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ex articolo 411 bis, comma 3 del Regolamento, autorizzandole formalmente al trattamento di dati personali, con specifica individuazione dell'ambito del trattamento consentito, sul presupposto dell'assegnazione alla relativa struttura organizzativa;– autorizzare, nel caso specifico della videosorveglianza, le operazioni di accesso alle immagini anche registrate e la realizzazione di copie delle stesse, salvo che non siano state direttamente autorizzate dal Titolare del trattamento; in tale ultima ipotesi, in caso di assenza/indisponibilità del Titolare del trattamento può, a seguito di mandato, sostituire lo stesso nello svolgimento di dette attività, così da garantire la continuità delle relative operazioni.
<p>Responsabile esterno del trattamento (art. 28 del regolamento (UE) e art. 411 bis, co. 1 del Regolamento)</p>	<p>È la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Le funzioni del Responsabile esterno del trattamento e le istruzioni a esso impartite sono analiticamente elencate nel relativo atto giuridico, tenuto anche conto di quanto previsto dal contratto di affidamento del servizio e dalle modalità di esecuzione dello stesso.</p>
<p>Persona autorizzata al trattamento (art. 29 del regolamento (UE), art. 2 - quaterdecies, co. 2 del Codice e art. 411 bis, co. 3 del Regolamento)</p>	<p>È il dipendente formalmente autorizzato al trattamento di dati personali, a seconda dei casi, dal Delegato al trattamento o dal Responsabile esterno del trattamento, con specifica individuazione dell'ambito del trattamento consentito, sul presupposto dell'appartenenza alla relativa struttura. Agisce nei limiti delle istruzioni ricevute dal Delegato al trattamento o dal Responsabile esterno del trattamento. In merito alla videosorveglianza, la persona autorizzata al trattamento può compiere operazioni di accesso visivo in tempo reale, di ricerca delle immagini registrate, di raccolta delle richieste di accesso ai dati e di successiva trasmissione, in base alle istruzioni ricevute, al Delegato al trattamento o al Responsabile esterno del trattamento, nonché ogni altra operazione similare.</p>



Amministratore di sistema (art. 29 del regolamento (UE), art. 2 - quaterdecies co. 2 e art. 411 bis, co. 3 del Regolamento)	<p>È la persona autorizzata al trattamento di dati personali, a seconda dei casi, dal Delegato o dal Responsabile esterno del trattamento a cui, in ragione della propria competenza e conoscenza organizzativa tecnica e/o informatica, è affidata la gestione e/o la manutenzione di risorse informatiche, considerate nel complesso o nelle loro componenti, necessarie o correlate al trattamento di dati oggetto di protezione secondo la normativa vigente.</p> <p>La figura in questione è soggetta alla specifica disciplina di cui al Provvedimento del Garante 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) e successive modifiche.</p>
---	---

2.1.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, con sede in Via della Pisana 1301 - Roma; per esercitare in concreto i suoi poteri, esso si avvale delle figure individuate nei successivi paragrafi.

2.1.2 DELEGATO AL TRATTAMENTO

In relazione al trattamento di cui al Disciplinare, il soggetto deputato a esprimere la volontà del Titolare del trattamento è il direttore pro-tempore del servizio Amministrativo, nella sua qualità di “Delegato al trattamento”.

2.1.3 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

In relazione al trattamento di cui al Disciplinare, il Responsabile esterno del trattamento è la ITALPOL VIGILANZA SRL e GIA.MA SRL, secondo quanto previsto nell’Addendum in premessa richiamato.

2.1.4 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

Le persone autorizzate al trattamento sono:

- a) i dipendenti del Responsabile esterno del trattamento con qualifica di guardia particolare giurata presenti sul sito di rischio. Il Responsabile esterno del trattamento, fermo restando quanto previsto nell’articolo 6 dell’Addendum, redige e custodisce un elenco nominativo dei propri dipendenti individuati quali persone autorizzate al trattamento, con indicazione del profilo di autorizzazione assegnato a ciascuno di essi, da fornire al Titolare del trattamento in qualunque momento e a semplice richiesta;



- b) i dipendenti del Titolare del trattamento, autorizzati dal Delegato al trattamento in ragione del loro ruolo/delle loro funzioni all'interno della struttura organizzativa competente *ratione materiae*.

Tenuto conto del quadro sopra delineato, alle persone autorizzate al trattamento sono affidati i seguenti compiti:

PERSONE AUTORIZZATE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO	PERSONE AUTORIZZATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
visione delle immagini in tempo reale	visione delle immagini in tempo reale
accesso visivo al registrato, ricerca di immagini, estrazione di copie del registrato e realizzazione di copie di sicurezza solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti, a seguito di richiesta del Titolare del trattamento o del Delegato al trattamento	accesso visivo al registrato, ricerca di immagini, estrazione di copie del registrato e realizzazione di copie di sicurezza solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti, a seguito di richiesta del Titolare del trattamento o del Delegato al trattamento
informazione verbale o messa in visione dell'informativa breve e di quella dettagliata ex articoli 13 e 14 del regolamento (UE)	
	presidio delle richieste di esercizio dei diritti ex articoli 15 e ss. del regolamento (UE)

La persona autorizzata dal Responsabile esterno del trattamento deve agire nei limiti delle istruzioni ricevute, nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 4. e seguenti della Parte III) PROCEDURE.

Più esattamente, tale figura:

- laddove ritenga che il rispetto delle procedure previste non avvenga, non sia avvenuto o non possa avvenire, deve informarne il proprio diretto responsabile che, a sua volta, avvisa il Titolare del trattamento, nella persona del Delegato al trattamento;
- deve limitarsi, in merito all'accesso alle immagini, alle attività oggetto della sorveglianza, con la conseguenza che devono essere ignorate eventuali altre informazioni di cui si possa venire a conoscenza, osservando il comportamento di un soggetto ripreso. In particolare, non devono essere rilevate informazioni di alcun genere né attivate operazioni di ricerca, estrapolazione e copia delle immagini, richieste o sollecitate telefonicamente o verbalmente;
- non deve riferire a terzi estranei alcun elemento contenuto nelle immagini e nelle registrazioni o di cui comunque sia venuto a conoscenza nel corso dell'attività di sorveglianza; è altresì vietato duplicare le immagini (per es. fotografando lo schermo con il proprio smartphone personale) e quindi diffonderle, comunicarle o consentire l'accesso a soggetti diversi da quelli individuati nel Disciplinare, secondo le procedure prima richiamate;
- non ha autonomia decisionale e deve attenersi alle istruzioni impartite; in caso di dubbio deve rivolgersi al proprio responsabile diretto e attendere le relative istruzioni;
- deve custodire con diligenza le immagini eventualmente in suo possesso, applicando le istruzioni e le disposizioni di servizio ricevute, nel rispetto del Disciplinare;

- e tenuta a corrispondere alle richieste del Titolare del trattamento e del Delegato al trattamento e delle persone autorizzate al trattamento da quest'ultimo nonché delle forze dell'ordine e della magistratura; in caso di dubbio, è tenuto a rivolgersi al proprio responsabile diretto e attendere le relative istruzioni.

3 PARTE II) DISPOSIZIONI

3.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Con il servizio di videosorveglianza con registrazione, il Titolare del trattamento intende adottare una misura volta a migliorare la sicurezza delle aree (interne ed esterne) di sua pertinenza, assicurando la protezione delle persone e del patrimonio dell'Ente, ~~materiale e informativo~~, tenuto conto della sensibilità del sito di rischio in ragione dell'alto valore delle risorse che in esso si concentrano.

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza e delle registrazioni (immagini) che ne conseguono, nel rispetto dei principi appresso riportati, è solo ed esclusivamente ausiliario all'esercizio delle competenze proprie di magistratura e polizia giudiziaria, sia pure per il tramite del Titolare del trattamento e dei soggetti dallo stesso espressamente individuati ossia il Delegato al trattamento e le persone appositamente autorizzate da quest'ultimo.

Il trattamento dei dati personali deve pertanto avvenire:

- 1) secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e leciti. Più esattamente, i dati raccolti:
 - a) non possono essere utilizzati per scopi diversi o ulteriori e diffusi o comunicati a terzi, salvo che agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria, per il tramite del Titolare del trattamento e dei soggetti dallo stesso espressamente individuati;
 - b) possono essere rilasciati a soggetti privati (compresi i dipendenti) per la tutela di un diritto non immediatamente riconducibile alle finalità perseguite e dichiarate dal Titolare del trattamento, solo a seguito di ordine delle autorità competenti, per il tramite del Titolare stesso;
 - c) non possono essere, fatta salva la fattispecie di cui alla lettera b), utilizzati per il perseguimento di finalità private e personali;
 - d) possono essere utilizzati, ai fini del perseguimento delle finalità dichiarate dal Titolare del trattamento, in sede di eventuale giudizio civile o penale, per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del Titolare stesso;
- 2) nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con una dislocazione delle telecamere e relative modalità di ripresa tali da consentire la raccolta dei soli dati (immagini) strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite;
- 3) in modo che gli interessati, attraverso l'informativa ex articoli 13 e 14 del regolamento (UE) nonché con ulteriori indicazioni, anche se sintetiche, siano messi a conoscenza della presenza di impianti di videosorveglianza e delle finalità perseguite con la stessa, così da poter verificare la sua liceità in base alla vigente normativa ed esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE);
- 4) in modo da rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le garanzie previste al riguardo (ex art. 4 della l. 300/1970);



- 5) previa definizione, da parte del Titolare del trattamento, del periodo di conservazione delle immagini prima della loro cancellazione, nel rispetto del principio di minimizzazione del dato ossia per il tempo strettamente necessario alla finalità nel caso particolare perseguita (cfr. par. 3.4 del Provvedimento, pag. 31 Linee guida in versione lingua italiana e par. 3.5.2 del Disciplinare). Gli interessati devono essere informati sui tempi di conservazione, anche al fine di poter esercitare i diritti di cui al punto 3);
- 6) previa individuazione, autorizzazione e istruzione dei soggetti che possono utilizzare gli impianti e prendere in visione le registrazioni, adottando procedure atte a garantire – secondo profili diversificati – l’accesso e la realizzazione di copie esclusivamente ai soggetti autorizzati. Tali soggetti sono:
 - a) in numero limitato, nominativamente identificati e dotati in via preventiva di specifici profili di autorizzazione (ambito del trattamento), tali da consentire l’esecuzione delle sole operazioni necessarie e sufficienti all’assolvimento dei propri compiti e la tracciabilità delle stesse;
 - b) soggetti all’autorità diretta del Titolare del trattamento ovvero del Responsabile esterno del trattamento, secondo l’organizzazione di appartenenza e gli incarichi assegnati;
 - c) vincolati al segreto professionale e/o d’ufficio;
 - d) elencati in un’apposita lista nominativa, da aggiornare in caso di cambiamenti;
- 7) in modo che i tecnici installatori e manutentori del sistema di videosorveglianza e il personale tecnico informatico (in qualità di amministratori di sistema) possano avere accesso al sistema per garantirne il corretto funzionamento e, alle immagini, solo se ciò è strettamente indispensabile, nei limiti e in ragione delle operazioni che devono compiere. Detti soggetti sono vincolati al segreto professionale e/o d’ufficio;
- 8) in modo tale che:
 - a) l’accesso visivo alle immagini, la loro registrazione e trasmissione in rete sia protetta da misure di sicurezza idonee a evitare ogni rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, trattamento illecito e, in particolare, non conforme alle finalità dichiarate;
 - b) si proceda all’implementazione delle misure di sicurezza in caso di uso di apparati e sistemi digitali collegati da remoto, anche via wireless, sulla base di valutazioni di adeguatezza delle misure stesse svolte Titolare del trattamento;
- 9) in modo tale che:
 - a) gli impianti di videosorveglianza, nella loro configurazione, riducano al minimo l’impatto sulla riservatezza degli interessati; ne consegue che non devono essere modificati gli angoli di ripresa o la definizione delle immagini, se non nel caso in cui ciò sia indispensabile a fronte di situazioni straordinarie e contingenti;
 - b) le funzionalità dei sistemi di controllo software siano configurate per un utilizzo strettamente connesso all’attività di videosorveglianza.



3.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento effettua attività di videosorveglianza al fine di garantire:

- 1) la custodia e la conservazione delle strutture, delle infrastrutture e dei beni materiali siti all'interno della sede interessata;
- 2) la prevenzione e la riduzione del rischio di danni materiali a persone e/o a beni mobili e immobili;
- 3) l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politico-istituzionali, dei dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad accedere alla sede interessata.

Più specificatamente, il controllo delle aree soggette alla videosorveglianza è funzionale ad assicurare:

- l'individuazione e la gestione dei punti strategici afferenti alla sicurezza;
- la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e terrorismo, improvvisi e imprevedibili;
- il monitoraggio nonché la rilevazione – in supporto al sistema di teleallarme – di eventuali situazioni di pericolo a protezione dell'incolumità delle persone, del patrimonio del Titolare del trattamento per le quali, ricorrendo una effettiva esigenza di deterrenza a fronte di un possibile rischio, altre misure di protezione non sono sufficienti, attuabili o parimenti efficaci;
- la rilevazione e la prevenzione di situazioni di pericolo nelle aree in cui possono essere presenti i soggetti di cui al numero 3), al fine di consentire l'intervento delle squadre di emergenza, dei mezzi di soccorso e degli addetti alla security, nel rispetto della normativa vigente.

3.3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento di dati personali relativi alla videosorveglianza è funzionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE), rispettivamente all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ovvero a motivi di interesse pubblico rilevante. In merito invece alla prevenzione e riduzione di danni a persone e alla sicurezza sul lavoro e quindi alla gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa europea, da regolamenti o da contratti collettivi, la base giuridica è costituita dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) (esecuzione di un contratto o misure pre-contrattuali) e c) (obbligo legale) nonché dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) (diritto del lavoro e della sicurezza sociale) del regolamento (UE).



3.4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE TECNICHE IMPLEMENTATE

Considerato:

- le modalità attraverso cui si perseguono le finalità prima richiamate;
- che le telecamere per la videosorveglianza sono opportunamente segnalate e posizionate per inquadrare esclusivamente aree esterne, aree garage e gabbiotto visitatori, porte e scale di emergenza, aree interne di transito (corridoi), preventivamente individuate;
- che i dati possono essere consultati solo da personale appositamente autorizzato e dotato di utenze secondo profili diversificati, che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità delle operazioni;
- che sono stati definiti e configurati tempi massimi per la conservazione delle immagini, individuando modalità per la gestione delle eventuali copie off-site da realizzarsi su ordine di una autorità competente;
- che sono state individuate modalità e procedure per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE);
- che il sistema di videosorveglianza non è connesso direttamente o indirettamente con banche dati esterne, anagrafiche o biometriche;

si ritiene che non sussista l'esigenza di effettuare una ulteriore specifica "Valutazione di impatto sulla protezione dei dati" ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) ovvero che il trattamento non esponga, anche in ragione delle misure di sicurezza previste e descritte nel Disciplinare, gli interessati a specifici rischi ovvero a un rischio elevato per i loro diritti e libertà.

Qualora, in caso di variazione delle modalità del trattamento¹, si modifichi il livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento procede a un riesame della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e si determina di conseguenza.

3.5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il sistema di videosorveglianza presente nei siti oggetto di protezione è puntualmente descritto nella dichiarazione di conformità dell'impianto di videosorveglianza con la vigente normativa, rilasciata dal Responsabile esterno del trattamento e acquisita al prot. CRL RU 17204 del 28 giugno 2019 del Titolare del trattamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare, a cui è allegata.

Tale dichiarazione, di cui è consentita, a richiesta, la sola visione in sede di delegazione trattante, in sintesi:

- precisa il numero delle telecamere installate (219), dei sistemi di gestione (13) e delle postazioni PC (5) nonché il numero di giorni di conservazione delle immagini/riprese (non oltre 7);

¹È il caso di una modifica della configurazione degli impianti di videosorveglianza con connesso rilevante impatto sul trattamento oppure di una implementazione di funzionalità ritenuta indifferibile – anche su segnalazione del Responsabile esterno del trattamento – per elevare lo standard di sicurezza a fronte di un aumento del livello di rischio o di una seria possibilità di verifica di nuove minacce.



- contiene tre Allegati, concernenti il posizionamento delle telecamere (All. 1), il verbale di collaudo dell'intervento di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza (All. 2) e le planimetrie delle aree oggetto di videosorveglianza (All. 3).

Gli interventi tecnici, le modifiche e l'implementazione di nuove funzionalità del sistema di videosorveglianza, così come l'estensione delle aree oggetto di ripresa, devono essere preventivamente autorizzati dal Titolare del trattamento, anche ai fini della preventiva valutazione da parte della delegazione trattante.

3.5.1 ACCESSO VISIVO E LOGICO

Le immagini sono accessibili in apposito locale, tramite videoterminale collocato presso una guardiola interna (con sola visione in tempo reale) e una esterna (con possibilità di accesso al registrato) presidiate da personale autorizzato del Responsabile esterno del trattamento. Per accedere alle immagini in tempo reale o registrate è necessario autenticarsi al sistema previa attribuzione di un profilo personalizzato. Il sistema è impostato per tracciare e registrare ogni accesso allo stesso.

Per l'accesso visivo e logico si applicano le procedure di cui al paragrafo 4.2.

3.5.2 DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

In ragione della sensibilità e del rilevante interesse pubblico delle attività che si svolgono nella sede sottoposta a videosorveglianza, dei beni che vi si trovano, della valutazione storica e prognostica di possibili eventi illeciti e dannosi, della ubicazione del sito di rischio, delle caratteristiche e dei limiti tecnici del sistema di videoregistrazione, il periodo di conservazione delle immagini si determina, in coerenza con il Provvedimento² e le Linee guida³, in non oltre 7 giorni.

²“La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.” (cfr. par. 3.4.).

³“La necessità o meno di conservare i dati personali dovrebbe essere valutata entro una tempistica ristretta. In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la protezione del patrimonio o la conservazione di elementi di prova. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Per facilitare la dimostrazione di conformità al quadro normativo in materia di protezione dei dati, è nell'interesse del titolare del trattamento organizzarsi proattivamente (ad esempio nominando, se necessario, un responsabile per lo screening e la protezione del materiale video). Tenendo conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del RGPD, vale a dire la minimizzazione dei dati e la limitazione della loro conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve allo scopo di rilevare atti vandalici) – cancellati dopo alcuni giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Se il titolare del trattamento utilizza la videosorveglianza non solo per monitorare i propri locali, ma anche per conservare i dati, deve garantire che la conservazione sia effettivamente necessaria per raggiungere lo scopo specifico. In tal caso, il periodo di conservazione deve essere definito chiaramente e specificamente con riguardo alle singole finalità. È responsabilità del titolare del trattamento definire il periodo di conservazione conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dimostrare la conformità alle disposizioni del RGPD.” (cfr. pag. 31 della versione in lingua italiana).

Il limite prima indicato può essere superato solo in caso di specifica richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine, allo scopo di custodire o consegnare una copia delle immagini in relazione a un procedimento di competenza in corso ovvero a seguito di richiesta dell'interessato, nella fattispecie di cui al paragrafo 4.2.3.4.

3.6 INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza il Titolare del trattamento espone, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa semplificata, conforme con il modello stabilito nelle Linee guida e, da ultimo, con i chiarimenti del Garante, resi disponibili in data 5 dicembre 2020 sul sito istituzionale del medesimo. Il modello di detto cartello è di seguito riportato:

	<p>Titolare del trattamento: Consiglio regionale del Lazio Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma PEC: anticorruzione@cert.consreglazio.it</p> <p>Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) Dati di contatto: Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma PEC: rdpcrl@cert.consreglazio.it</p>
	<p>Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) e art. 9, par. 2, lett. b) e g) del regolamento (UE) 2016/679.</p>
	<p>Finalità: 1. la custodia e la conservazione delle strutture, delle infrastrutture e dei beni materiali siti all'interno della sede interessata; 2. la prevenzione e la riduzione del rischio di danni materiali a persone e/o a beni mobili e immobili; 3. l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politico-istituzionali, dei dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad accedere alla sede interessata.</p>
	<p>Tempi di conservazione: le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 7 giorni.</p>
	<p>Esercizio dei diritti: è possibile esercitare i diritti (artt. da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE) 2016/679) rivolgendosi ai recapiti prima indicati del Titolare del trattamento e del RPD.</p>
<p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è consultabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• presso i locali del Titolare del trattamento (reception);• sulla sezione privacy della home page del sito internet istituzionale del Titolare del trattamento.	

Presso i gabbionti degli ingressi auto e in reception è esposta in modo chiaramente visibile l'informativa estesa, secondo il modello contenuto in allegato al Disciplinare, contenente tutti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE). L'informativa è presente anche nell'apposita sezione Privacy dell'home page del sito istituzionale del Titolare del trattamento.

3.7 ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Mediante apposita istanza in forma scritta, indirizzata al Titolare del trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui gli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE).

In relazione alla base giuridica e alle finalità dichiarate nonché alla natura e configurazione del trattamento, alcuni diritti potrebbero in concreto non essere esercitabili, tra cui, ad esempio, il diritto di rettifica, opposizione e limitazione del trattamento.

Agli interessati è messo a disposizione un apposito format, pubblicato nel sito istituzionale del Titolare del trattamento (sezione “Privacy” dell’home page) e disponibile in stampa presso la reception, che esplicita, sotto forma di richiesta, le modalità di esercizio dei diritti.

L’istruttoria e la conseguente decisione sul riconoscimento del diritto vantato dall’interessato è di competenza del Delegato al trattamento.

La risposta a una richiesta di esercizio dei diritti riguarda soltanto i dati attinenti al richiedente e le immagini che lo riguardano direttamente, nei termini indicati nel Provvedimento e nelle Linee guida.

In particolare, per l’esercizio del diritto di accesso ex articolo 15 del regolamento (UE) si applica la procedura di cui al paragrafo 4.2.3.5.

4 PARTE III) PROCEDURE

4.1 GESTIONE DELLE IMMAGINI

La gestione delle immagini avviene nei termini definiti dai paragrafi che seguono.

4.1.1 TRATTAMENTO DELLE RIPRESE IN TEMPO REALE

Il trattamento deve essere effettuato in modo da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere. Per quanto possibile, deve essere evitata la ripresa di luoghi circostanti all’area da proteggere e di dettagli che non risultino rilevanti.

La funzionalità di zoom deve essere utilizzata solo se indispensabile per verificare la effettiva sussistenza di un evento anomalo o se la ripresa ordinaria sia resa inefficace dalle condizioni ambientali (luce, eventi atmosferici, presenza di ostacoli).

4.1.2 TRATTAMENTO DELLE REGISTRAZIONI

Le operazioni di trattamento devono svolgersi all’interno della sede del Titolare del trattamento, in locali non accessibili a persone diverse da quelle di cui al paragrafo 2.1.4 e devono essere svolte esclusivamente da quest’ultime. Tali operazioni sono di seguito elencate:

- registrazione delle immagini;
- visione del registrato;
- estrapolazione/scarico delle immagini dal sistema di registrazione;
- realizzazione di eventuali copie di sicurezza;
- consegna delle copie ai soggetti autorizzati.

4.1.3 ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE AUTORIZZATE

Eventuali accessi fisici nei locali dove si svolge il trattamento o dove sono collocati i registratori digitali da parte di persone diverse da quelle di cui al paragrafo 2.1.4, devono essere autorizzati per iscritto dal Titolare del trattamento o dal Responsabile esterno del trattamento, che in tal caso informa il primo. L'autorizzazione deve riportare:

- l'identificativo dell'autorizzato;
- lo scopo dell'accesso (breve descrizione dell'attività autorizzata);
- se possibile, la durata dell'accesso (orario di entrata e di uscita dai locali) oppure la stima del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

L'identità della persona autorizzata, prima di consentirne l'accesso ai locali dove si svolge il trattamento, deve essere accertata dal personale preposto alla vigilanza.

4.1.4 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRATO

Secondo il sistema di videosorveglianza, le immagini possono essere memorizzate:

- all'interno del dispositivo di registrazione;
- in supporti esterni e asportabili.

Le copie di immagini (realizzate come al paragrafo 4.2.3.6), sono conservate solo per il tempo intercorrente tra la loro realizzazione e la consegna materiale al richiedente. Il supporto deve essere etichettato (o contrassegnato) indicando:

- l'identificativo del richiedente;
- la data della richiesta;
- la data e l'orario delle riprese originali.

Vanno evitati riferimenti che consentano di identificare direttamente gli interessati o di collegarli esplicitamente a eventuali illeciti, presunti o contestati.

I supporti etichettati devono essere riposti in un armadio (o simili, per es. cassaforte) dotato di serratura, accessibile solo da parte dalle persone autorizzate al trattamento. Il contenitore delle copie deve essere comunque ubicato in area ad accesso ristretto e controllato.

Le copie possono essere consegnate soltanto ai soggetti autorizzati che ne abbiano fatto richiesta. Le copie non ritirate devono essere distrutte secondo quanto disposto al paragrafo 4.1.6.

4.1.5 CANCELLAZIONE DEL REGISTRATO

Le immagini sono registrate con impianto digitale e il sistema deve essere impostato in modo da cancellarle automaticamente entro i termini di cui al paragrafo 3.5.2. In caso di impossibilità di procedere automaticamente alla cancellazione, essa deve avvenire manualmente attraverso l'apposita funzionalità del registratore. Le operazioni devono essere effettuate nel locale dove è ubicato il registratore. Al loro termine l'operatore deve verificarne il risultato.



4.1.6 DISTRUZIONE DEI SUPPORTI ESTERNI

I supporti contenenti copie delle immagini a seguito di richiesta degli aventi diritto e non ritirati dagli stessi entro i tempi stabiliti, devono essere fisicamente distrutti in modo da renderne impossibile la ricostruzione e il recupero dei dati. Memorie di massa quali chiavette o hard disk, in caso di riutilizzo controllato, devono essere preventivamente sottoposte a formattazione di basso livello mediante apposito software, in modo da rendere impossibile il recupero di dati memorizzati in precedenza. Qualora dette memorie di massa siano destinate allo smaltimento, esse devono essere preventivamente demagnetizzate e/o rese distrutte.

4.2 ACCESSO ALLE IMMAGINI

Si prevedono i seguenti tipi di accesso:

TIPO DI ACCESSO	CONTENUTO	DOCUMENTAZIONE
I) Consultazione visiva	Il soggetto autorizzato accede alla sola visione delle registrazioni, previa loro ricerca da parte di una persona autorizzata e abilitata al trattamento.	La documentazione necessaria per il tipo di accesso in questione è la seguente: <ul style="list-style-type: none">— richiesta autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine;— autorizzazione/richiesta del Titolare del trattamento/Delegato al trattamento;— modulo richiesta esercizio dei diritti ex articolo 15 del regolamento (UE), debitamente compilato
II) Acquisizione/estrazione di copia delle registrazioni (a uso esclusivo di autorità giudiziarie o delle forze dell'ordine)	Il richiedente è autorizzato o legittimato a ottenere copia delle immagini registrate, riversate su di un supporto mobile. La ricerca delle immagini, la realizzazione delle copie e la loro consegna materiale avvengono a cura di un operatore autorizzato e abilitato al trattamento.	La documentazione necessaria per il tipo di accesso in questione è la seguente: <ul style="list-style-type: none">— richiesta autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine;— autorizzazione/richiesta del Titolare del trattamento/Delegato al trattamento;— autorizzazione al ritiro dei supporti da parte di persona identificata (in caso di persona diversa dal Delegato al trattamento);



		— verbale di consegna.
--	--	------------------------

I format della richiesta sono riportati in allegato al Disciplinare.

4.2.1 ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI IMMAGINI

Prima di dar corso a qualsiasi richiesta valutata positivamente, il Titolare del trattamento (in persona del Delegato al trattamento) accerta l'effettiva esistenza delle immagini avvalendosi del personale all'uopo autorizzato. All'esito – attraverso i competenti uffici - darà formale e immediata comunicazione al richiedente dell'esito positivo o negativo dell'accertamento. In caso di accertamento negativo, deve precisarne i motivi (per es. l'interessato non risulta ripreso; le immagini sono state cancellate entro i termini indicati nell'informativa, etc...).

4.2.2 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI

Tutti gli accessi – sia in visione che in estrazione copie – devono essere registrati mediante l'annotazione in un apposito registro, denominato “Registro degli accessi”, nel quale devono essere almeno riportati:

- il tipo di accesso autorizzato (consultazione visiva, rilascio di copie);
- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del soggetto cui è concesso l'accesso;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Il Registro degli accessi è tenuto dal Delegato al trattamento che ne cura la compilazione, la verifica e l'archiviazione. In aggiunta al Registro degli accessi, possono essere individuate ulteriori modalità (per es. archivio indicizzato di email).

4.2.3 CONSULTAZIONE VISIVA

4.2.3.1 PERSONALE INTERNO AUTORIZZATO

La consultazione visiva alle immagini è consentita solo a:

SOGGETTO	ATTIVITÀ
Delegato al trattamento	Autorizza l'accesso e vi presenza, anche per il tramite delle persone che ha, a tal fine, appositamente autorizzato al trattamento. Accede direttamente alle immagini ove necessario per le operazioni di trattamento.



Persona autorizzata dal Responsabile esterno del trattamento	Provvede: <ul style="list-style-type: none">— a trasmettere al Delegato al trattamento le richieste di accesso;— a ricercare le immagini e presenza agli accessi;— ad accedere alle immagini in quanto necessario alle operazioni di trattamento.
--	---

4.2.3.2 CONSULTAZIONE VISIVA DA PARTE DI UNA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DELL'ORDINE

La consultazione visiva delle immagini su richiesta di una autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine è disposta dal Titolare del trattamento o dal Delegato al trattamento. La richiesta si fonda ordinariamente su un ordine o un provvedimento connesso a indagini in corso o a un procedimento pendente, diretti alla prevenzione e repressione di illeciti.

Oltre alla persona autorizzata dal Responsabile esterno del trattamento a ricercare le immagini, all'accesso è presente il Delegato al trattamento e/o la persona dallo stesso appositamente autorizzata.

4.2.3.3 CONSULTAZIONE VISIVA DA PARTE DELL'INTERESSATO (SOGGETTO RIPRESO)

Per regola generale, agli interessati (soggetti ripresi) non è consentito accedere, nemmeno visivamente, alle registrazioni. Pertanto, la consultazione visiva:

- nei casi di esercizio del diritto ex articolo 15 del regolamento (UE), deve essere richiesta secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.3.5;
- in casi diversi, deve considerarsi eccezionale e motivata da circostanze gravi e oggettive, supportate da idonea evidenza.

Prima dell'accesso dell'interessato alle immagini, devono essere adottate, nei limiti del possibile, tecniche di schermatura (anche manuale) del video o programmi che rendano possibile l'oscuramento delle immagini che riprendano altri interessati. La visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi soltanto se la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi del video rendano incomprensibili i dati personali dell'interessato.

4.2.3.4 CONSERVAZIONE DEL REGISTRATO SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO (SOGGETTO RIPRESO)

Qualora l'interessato ritenga di avvalersi di immagini per tutelare o esercitare un proprio diritto in giudizio, può richiedere in via cautelativa la conservazione temporanea di eventuali registrazioni che lo riguardino. Più esattamente, l'interessato, dopo essersi rivolto all'autorità competente affinché emani l'ordine di acquisizione delle registrazioni e/o di conservazione delle immagini per un periodo superiore a quello previsto, in pendenza di tale ordine può presentare al Titolare del trattamento richiesta scritta e motivata, corredata da una copia di denuncia-querela, da cui risulti l'acquisizione delle immagini quali mezzi di prova.

Le operazioni di ricerca delle immagini sono riservate alle persone autorizzate dal Responsabile esterno del trattamento; le immagini registrate devono essere conservate e non rilasciate all'interessato, se non su ordine dell'autorità competente.

4.2.3.5 ACCESSO EX ARTICOLO 15 REGOLAMENTO (UE) DA PARTE DELL'INTERESSATO (SOGETTO RIPRESO)

A seguito di presentazione della richiesta da parte dell'interessato, l'eventuale accesso è condizionato dal preventivo accertamento dell'esistenza o meno di registrazioni che riguardino direttamente l'interessato. A tal fine, il richiedente deve essere informato sui i tempi di conservazione delle immagini. Qualora la richiesta fosse soltanto verbale, il richiedente deve essere invitato a compilare il modulo messo a disposizione.

Non possono essere accettate richieste avanzate da persone diverse dal soggetto ripreso.

4.2.3.6 REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI COPIE

4.2.3.7 PERSONALE AUTORIZZATO

Possono accedere alle registrazioni e alle copie, in quanto necessario alle operazioni di trattamento:

SOGGETTO	ATTIVITÀ
Delegato al trattamento	Provvede: <ul style="list-style-type: none">— ad autorizzare l'estrazione di copie;— a curare, dopo averne verificato la corrispondenza rispetto alla richiesta, la consegna delle copie al richiedente, anche avvalendosi delle persone appositamente autorizzate al trattamento.
Persona autorizzata al trattamento dal Responsabile esterno del trattamento	Provvede: <ul style="list-style-type: none">— a ricercare le immagini e a realizzarne le copie;— ad accedere al contenuto delle copie in quanto necessario all'individuazione delle immagini richieste e al controllo dello stato dei supporti;— a custodire i supporti.

4.2.3.8 SOGGETTI AUTORIZZATI A OTTENERE COPIA DELLE REGISTRAZIONI

L'accesso tramite acquisizione di copia delle registrazioni, nei termini, alle condizioni e con le modalità infra indicate, è riservato esclusivamente:

- a) all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine;
- b) al Titolare del trattamento e al Delegato al trattamento nonché alle persone appositamente autorizzate al trattamento da quest'ultimo;

c) all'interessato.

I soggetti di cui alle lettere a) e c) indirizzano la richiesta di accesso al Titolare del trattamento o al Delegato al trattamento; i soggetti di cui alla lettera b) indirizzano la richiesta di accesso al Responsabile esterno del trattamento.

4.2.3.9 FORMA E MODALITÀ DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

Al fine di certificarne la provenienza, la richiesta di accesso va redatta, alternativamente, su carta intestata dell'autorità richiedente, su un eventuale modulo del richiedente contenente gli estremi identificativi della relativa autorità, su modulo fornito dal Titolare del trattamento.

In ogni caso, la richiesta deve riportare la data di presentazione, la firma (o sigla) e gli estremi identificativi del richiedente e, qualora redatta su modulo del richiedente, deve essere presentata con modalità tali da garantire la certezza del mittente (fax, PEC, racc. A/R, etc...).

All'atto della presentazione della richiesta, il richiedente deve essere informato circa i tempi di conservazione delle immagini. Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non risultino conservate o siano state già cancellate ne deve essere data immediata comunicazione al richiedente.

La richiesta di accesso deve sempre indicare quale/i operazione/i di accesso il richiedente deve compiere ossia:

- ricerca delle immagini;
- visione del registrato;
- estrapolazione/scarico delle immagini dal sistema di registrazione;
- realizzazione di eventuali copie di sicurezza;
- consegna delle copie a soggetti identificati e autorizzati.

Oltre agli elementi utili per facilitare il reperimento delle immagini di possibile interesse (per es. impianto di videosorveglianza di riferimento, data e ora in cui sono state effettuate le riprese di possibile interesse), la richiesta deve indicare la motivazione per cui si intende accedere a copia delle registrazioni.

Nel caso tali indicazioni manchino, o risultino insufficienti a permettere il puntuale reperimento delle immagini, di ciò deve essere data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo alle necessarie integrazioni.

In ogni caso il Delegato al trattamento procede:

- a valutare il merito della richiesta e la sua compatibilità con la normativa di riferimento, ove richiesto e possibile;
- a disporre per iscritto l'accertamento, da parte del Responsabile esterno del trattamento, della effettiva esistenza delle immagini oggetto di richiesta e la loro eventuale copia.

4.2.3.10 RICERCA DELLE IMMAGINI E RIPRODUZIONE IN COPIA

Le persone autorizzate al trattamento dal Responsabile esterno del trattamento procedono alla ricerca delle immagini, comunicandone l'esito al Delegato al trattamento qualora egli non sia presente all'accesso.

Il Delegato al trattamento da comunicazione al richiedente dell'esito positivo o negativo dell'accertamento. In caso di:

- accertamento negativo, devono essere precisati i motivi (per es. l'interessato non risulta ripreso; le immagini sono state cancellate entro i tempi di cui al Disciplinare e indicati nell'informativa, etc...);
- accertamento positivo, devono essere comunicati al richiedente il giorno, l'ora e il luogo in cui possono essere prelevate le copie richieste.

Se durante la ricerca dovessero essere rilevate immagini di fatti che integrano ipotesi di reato ovvero altri eventi rilevanti ai fini della richiesta di accesso ovvero ancora qualsiasi altra situazione anomala, la persona autorizzata alla ricerca stessa dal Responsabile esterno del trattamento ne da immediata informazione al Delegato al trattamento ove non presente all'accesso, attendendo le istruzioni dello stesso.

4.2.3.11 REALIZZAZIONE E CONSEGNA DELLE COPIE

La persona autorizzata alla ricerca dal Responsabile esterno del trattamento, a esito positivo della stessa, provvede a riversare sul supporto esterno le immagini da conservare. Il supporto deve essere etichettato e conservato secondo quanto previsto al paragrafo 4.1.4.

I supporti contenenti immagini registrate non devono mai essere asportati dai locali del Titolare del trattamento in cui sono collocati; la consegna delle copie delle immagini su supporto avviene presso i locali individuati dal Delegato al trattamento, che stabilisce anche chi è autorizzato alla consegna stessa, il cui nominativo viene annotato nel Registro degli accessi e indicato nel verbale di consegna.

Il verbale di consegna, che deve essere sempre redatto al momento della consegna materiale stessa al soggetto autorizzato, deve indicare:

- il riferimento alle immagini duplicate, come da etichettatura del supporto (per es. riprese in data XYZ, riferite a presunto illecito avvenuto in XYZ);
- la data e l'ora della consegna del supporto;
- il tipo di supporto (CD, DVD, chiavetta USB, hard disk, ecc...);
- identificativo e firma (o sigla) della persona o della struttura che ha curato la consegna;
- identificativo e firma (o sigla) del ricevente.

Le copie realizzate su ordine dell'autorità competente (giudiziaria o forze dell'ordine) vanno conservate fino al momento del loro prelievo da parte del pubblico ufficiale incaricato dalla stessa; in caso di ritardato o mancato ritiro dei supporti contenenti le copie delle immagini, la persona autorizzata alla ricerca e/o alla realizzazione delle copie stesse dal Responsabile esterno del trattamento ne da notizia al Delegato al trattamento, il quale provvede a contattare l'autorità richiedente prima di disporre la eventuale cancellazione o distruzione.

INFORMATIVA ALLEGATA AL DISCIPLINARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, si informano tutti gli interessati che nelle aree di pertinenza del Consiglio regionale del Lazio – di seguito Titolare del trattamento – ossia nella sede di Via della Pisana, n. 1301 (accesso, sia pedonale sia carrabile, con ingressi da via della Pisana, n. 1301 e da via Monti di Stallonara, snc) e nel suo perimetro esterno (compresi gli spazi adibiti a parcheggio interno ed esterno, i locali garage, il Parco della Pace), sono in funzione impianti di sorveglianza con sistema di videoregistrazione.

Tipologia dei dati trattati

Immagini, con possibilità di identificazione dei soggetti ripresi.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare del trattamento effettua attività di videosorveglianza al fine di garantire:

- 1) la custodia e la conservazione delle strutture, delle infrastrutture e dei beni materiali siti all'interno della sede interessata;
- 2) la prevenzione e la riduzione del rischio di danni materiali a persone e/o a beni mobili e immobili;
- 3) l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politico-istituzionali, dei dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad accedere alla sede interessata.

Più specificatamente, il controllo delle aree soggette alla videosorveglianza è funzionale ad assicurare:

- l'individuazione e la gestione dei punti strategici afferenti alla sicurezza;
- la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e terrorismo, improvvisi e imprevedibili;
- il monitoraggio nonché la rilevazione – in supporto al sistema di teleallarme – di eventuali situazioni di pericolo a protezione dell'incolumità delle persone, del patrimonio del Titolare del trattamento per le quali, ricorrendo una effettiva esigenza di deterrenza a fronte di un possibile rischio, altre misure di protezione non sono sufficienti, attuabili o parimenti efficaci;
- la rilevazione e la prevenzione di situazioni di pericolo nelle aree in cui possono essere presenti i soggetti di cui al numero 3), al fine di consentire l'intervento delle squadre di emergenza, dei mezzi di soccorso e degli addetti alla security, nel rispetto della normativa vigente.

La base giuridica del trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza è funzionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679, rispettivamente all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ovvero a motivi di interesse pubblico rilevante. In merito invece alla prevenzione e riduzione di danni a persone e alla sicurezza sul lavoro e quindi alla gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa europea, da regolamenti o da contratti collettivi, la base giuridica è costituita dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2016/679.

Modalità del trattamento

Le finalità prima richiamate sono perseguite con le modalità di seguito indicate:

- le telecamere per la videosorveglianza sono opportunamente segnalate e posizionate per inquadrare esclusivamente aree esterne, aree garage e gabbiotto visitatori, porte e scale di emergenza, aree interne di transito (corridoi), preventivamente individuate;
- i dati sono consultabili solo da personale appositamente autorizzato e dotato di utenze secondo profili diversificati, che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità delle operazioni;
- sono definiti e configurati i tempi massimi per la conservazione delle immagini e sono individuate le modalità per la gestione delle eventuali copie off-site da realizzarsi su ordine di una autorità competente;
- sono individuate le modalità e le procedure per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- non c'è connessione diretta o indiretta del sistema di videosorveglianza con banche dati esterne, anagrafiche o biometriche.

Misure di sicurezza implementate

La tecnologia utilizzata e le procedure di sicurezza applicate consentono la visione delle immagini e la conservazione di eventuali registrazioni in condizioni di sicurezza logica, fisica e ambientale, come richiesto dalla vigente normativa. Gli apparati sono in regolare manutenzione da parte di personale specializzato, preventivamente individuato ed autorizzato.

Durata di conservazione delle eventuali registrazioni

Le registrazioni sono conservate per un massimo di 7 giorni.

Soggetti autorizzati ad accedere alle immagini, che possono venirne a conoscenza o cui possono essere comunicate

La visione delle immagini, la gestione delle registrazioni, compresa la facoltà di estrapolarle e realizzarne copie, è riservata a personale specializzato e formato nonché preventivamente autorizzato, appartenente all'organizzazione del Titolare del trattamento o del Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 (ITALPOL Vigilanza Srl). Le immagini possono essere visionate e acquisite dalle forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e non sono soggette a diffusione né sono trasferite in paesi terzi (non UE) ovvero a organizzazioni internazionali.

Diritti dell'interessato (soggetto ripreso)

L'interessato, mediante apposita istanza in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento, può esercitare i diritti di cui gli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE) 2016/679.

Tali diritti sono di seguito indicati:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati e riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

— opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare.

Per l'esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), indicati di seguito nella presente Informativa.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo ex articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679 al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'articolo 79 del regolamento (UE) stesso.

In relazione alla base giuridica e alle finalità dichiarate nonché alla natura e configurazione del trattamento, alcuni diritti potrebbero in concreto non essere esercitabili, tra cui, ad esempio, il diritto di rettifica, opposizione e limitazione del trattamento.

All'interessato è messo a disposizione un apposito format, pubblicato nel sito istituzionale del Titolare del trattamento (sezione "Privacy" dell'home page) e disponibile in stampa presso la reception, che esplicita, sotto forma di richiesta, le modalità di esercizio dei diritti.

In particolare, rispetto all'esercizio dei diritti, si vedano i paragrafi 3.7 e 4.2.3.5. del Disciplinare del sistema di videosorveglianza del Consiglio regionale del Lazio.

Rimane ferma la possibilità:

- a) di adire direttamente il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consiglio regionale del Lazio;
- b) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i contatti e la modulistica reperibile sul relativo sito istituzionale.

Nome e dati di contatto del Titolare del trattamento

Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma
Email: anticorruzione@regione.lazio.it
PEC: anticorruzione@cert.consreglazio.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consiglio regionale del Lazio

Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma
PEC: rdpcri@cert.consreglazio.it

